

Delibera n. 97/2017

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 45/2017 nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A. - Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1 e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010.

L'Autorità, nella sua riunione del 20 luglio 2017

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 1177/2010);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e s.m.i.;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015;
- VISTO** il reclamo presentato all'Autorità, in data 8 novembre 2016 (prot. ART 8310/2016), dal sig. Simone Dimitri, titolare di un biglietto valido per il trasporto di due passeggeri e un'autovettura il giorno 26 agosto 2016 con la motonave Catania della Grimaldi Euromed S.p.A., con il quale lamentava la mancanza di informazioni, assistenza e offerta di trasporto alternativo e rimborso, nonché l'omessa risposta al reclamo;
- VISTA** la delibera n. 45/2017 del 24 marzo 2017 (notificata con nota prot. 1951/2017, del 29 marzo 2017), con la quale si avviava, nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A. (di seguito: Grimaldi Euromed), un procedimento per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione: dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, per la quale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 129/2015, all'esito del procedimento, avrebbe potuto essere comminata una sanzione amministrativa pecunaria di importo compreso tra euro 500,00 (cinquecento/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00); dell'articolo 18, paragrafo 1, del

Regolamento (UE) n. 1177/2010, per la quale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 129/2015, all'esito del procedimento, avrebbe potuto essere comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.500,00 (milcinquecento/00) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00); dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, per la quale, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015, all'esito del procedimento, avrebbe potuto essere comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 300,00 (trecento/00) ed euro 1.500,00 (milcinquecento/00);

VISTE le istanze di accesso agli atti e di audizione, del 27 aprile 2017, presentate da Grimaldi Euromed (prot. ART 2699/2017 e prot. ART 2759/2017, del 28 aprile 2017);

VISTA la memoria difensiva di Grimaldi Euromed del 27 aprile 2017 (acquisita al prot. ART 2695/2017, in data 28 aprile 2017), nella quale: si annunciava di voler procedere al pagamento in misura ridotta con riferimento alla contestazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010; venivano formulate osservazioni difensive nei confronti delle contestazioni relative agli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del citato Regolamento europeo. Con riguardo alle menzionate difese, la Compagnia sosteneva, preliminarmente, di aver positivamente definito il reclamo, avendo il sig. Dimitri accettato una compensazione monetaria, pari al 25% del prezzo del biglietto. In secondo luogo, sulla presunta violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, Grimaldi, tra l'altro, evidenziava il diverso regime giuridico connesso alle due tipologie di informazioni da fornire al passeggero e insisteva sull'assenza nella normativa di specifiche modalità e forme delle comunicazioni in questione; sosteneva di aver fornito tutte le informazioni, previste dalle norme europee in contestazione, mediante interfono, allegando a tal proposito una dichiarazione di un dipendente della sede di Palermo della Compagnia. In terzo luogo, con riferimento alla presunta violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, la Grimaldi Euromed: invocava la non imputabilità per circostanze eccezionali, per via dei controlli di polizia; sosteneva che l'inizio immediato di quest'ultimi e l'arrivo in orario della nave dal precedente viaggio avrebbero fatto ragionevolmente presumere l'assenza di ritardo alla partenza, o comunque il contenimento dello stesso entro 90 minuti; conseguentemente, solo all'approssimarsi della scadenza dei novanta minuti, quando le operazioni di controllo volgevano al termine, sarebbero state diffuse (mediante interfono) le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1; una volta concluse tali operazioni, avrebbe avuto inizio l'imbarco. Infine, in subordine, Grimaldi Euromed chiedeva, in caso di accertamento delle infrazioni, la mancata irrogazione di sanzione, o quantomeno la previsione del minimo edittale;

VISTO il verbale dell'audizione tenutasi in data 11 maggio 2017, nel corso della quale Grimaldi Euromed ribadiva: *“l'eccezione di “competenza”* nei confronti dell'Autorità, per via dell'asserita positiva chiusura del reclamo di prima istanza tra la Compagnia e il passeggero; il riferimento alle circostanze eccezionali, specificando che la durata

dei controlli non sarebbe stata prevedibile *ex ante* dalla Società neanche in virtù dell’incremento del livello di sicurezza (al cd. Marsec 2); di aver rispettato le norme contestate e insisteva sulla doverosa considerazione della rapida successione degli eventi circa il termine delle operazioni di polizia e l’inizio delle operazioni di imbarco; sosteneva che l’interpretazione dell’articolo 18 dovrebbe tendere a verificare la possibilità di esercitare la scelta da parte del passeggero e che la disciplina europea non imporrebbe comunicazioni scritte. In merito al meccanismo di funzionamento dell’interfono nel porto di Palermo, su specifica domanda, il rappresentante di Grimaldi Euromed dichiarava “*di non essere a conoscenza delle specifiche modalità operative*”;

VISTE

le note inviate a Grimaldi Euromed (prot. 3707/2017, del 31 maggio 2017 e prot. 3941/2017, dell’8 giugno 2017), alla Capitaneria di porto di Palermo (prot. 3755/2017, del 1° giugno 2017) e alla Polizia di frontiera marittima del porto di Palermo (prot. 3753/2017, del 1° giugno 2017), in considerazione della necessità di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori;

VISTA

la risposta della Capitaneria di porto di Palermo, acquisita al prot. ART 3907/2017 del 7 giugno 2017, sulla data di attivazione dei controlli Marsec 2 e sulle date e orari di arrivo e partenza della motonave Catania sulla tratta Tunisi – Palermo – Salerno, nel periodo intercorrente tra la suddetta attivazione e la data del 26 agosto 2016;

VISTE

(i) la risposta pervenuta da Grimaldi Euromed in data 8 giugno 2017 (acquisita, in pari data, al prot. ART 3956/2017), nella quale, in merito alla specifica richiesta istruttoria sull’eventuale presenza di interfono in banchina e sul relativo funzionamento, si precisava, in particolare, che “*sulla banchina relativa all’imbarco dei passeggeri della m/n “Catania” per la tratta Palermo-Salerno [...] non risultano presenti impianti interfono per avvisi ai passeggeri*”, mentre l’impianto interfono a cui aveva fatto riferimento la Compagnia nelle precedenti interlocuzioni risulterebbe collocato nelle biglietterie; (ii) la documentazione pervenuta da Grimaldi Euromed (con nota del 15 giugno 2017, acquisita in pari data al prot. ART 4133/2017), concernente gli estratti del giornale nautico, relativi all’arco temporale intercorrente tra l’orario di ormeggio e disormeggio, con *omissis*, della motonave Catania sulla tratta Tunisi – Palermo – Salerno, nel periodo compreso tra l’attivazione dei controlli Marsec 2 e la data del 26 agosto 2016;

VISTA

la risposta della Polizia di Frontiera Marittima del porto di Palermo, del 17 giugno 2017 (acquisita in pari data al prot. ART 4279/2017), relativa ai controlli svolti sulla motonave Catania sulla tratta Tunisi – Palermo – Salerno, nel periodo intercorrente tra l’attivazione dei controlli Marsec 2 e la data del 26 agosto 2016;

VISTA

la comunicazione di Grimaldi Euromed dell’8 maggio 2017 (acquisita al protocollo dell’Autorità, in data 8 maggio 2017, al n. 2961/2017), in merito all’avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione relativa alla violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1177/2010, per l’importo di euro 500,00;

- RILEVATO** che il predetto pagamento risulta effettuato entro il termine di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981;
- CONSIDERATO** che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio, avviato con la delibera n. 45/2017, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1177/2010;
- VISTA** la documentazione istruttoria riferita alle residue violazioni contestate relative agli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, ed in particolare gli atti trasmessi dal responsabile dell'Ufficio competente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento sanzionatorio;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alla contestata violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010 ed in particolare che:
1. L'articolo 16 (*"Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate"*), paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, stabilisce che: *"In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l'operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto, della situazione, dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile"*, e l'articolo 13 (*"Informazione su cancellazioni e ritardi"*), comma 1, del d.lgs. 129/2015, stabilisce che *"[i]l vettore o l'operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo"*;
 2. Preliminarmente, con riguardo alla presunta positiva chiusura del reclamo di prima istanza, o alla sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del procedimento, l'eccezione non merita accoglimento in quanto il procedimento svolto dall'Autorità – *"Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento"* europeo (articolo 3, decreto legislativo n. 129/2015) - è di tipo sanzionatorio e si riferisce a tre diverse contestazioni. Ad ogni modo, la presunta chiusura del reclamo – sostanziantesi nella corresponsione di un rimborso (del 30 novembre 2016, di euro 35,10) all'utente (prot. ART 8916/2016) - è avvenuta decorsi i termini stabiliti per risolvere il reclamo ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1177/2010 e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 129/2015. La normativa, infatti, pone enfasi sul rispetto del *"termine stabilito"* per la risposta ai reclami da parte dei vettori (in tale direzione, oltre alle norme sopracitate, anche il considerando 22 del Regolamento europeo), solo trascorso il quale è possibile attivare l'Autorità: il superamento arbitrario di tali termini, in ipotesi fino alla definitiva chiusura del procedimento sanzionatorio, rischierebbe di vanificare il rispetto della disciplina europea in materia, la tutela

dei passeggeri e favorire atteggiamenti opportunistici da parte dei vettori. Infine, con riferimento alla mancata risposta al reclamo, la Compagnia ha persino provveduto al pagamento in misura ridotta (prot. ART n. 2961/2017, dell'8 maggio 2017).

3. Inoltre, con riferimento alla menzione delle circostanze eccezionali da parte della Società, va osservato che delle stesse non si fa riferimento negli articoli 16 e 18 del Regolamento (UE) in contestazione - a differenza di quanto accade invece nell'articolo 20, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento - per cui un'interpretazione diversa dei sopracitati articoli avrebbe l'effetto di rimettere in discussione l'obiettivo essenziale della protezione dei diritti dei passeggeri del trasporto marittimo perseguito da tale Regolamento (UE) e rammentato ai considerando (1) e (2) del medesimo.
4. Con più specifico riferimento alla violazione dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 1177/2010 sopramenzionato, si rinviene l'infrazione in capo a Grimaldi Euromed, in quanto con riferimento all'informativa ivi contemplata: non risulta provata dalla Compagnia la condotta dovuta; a tutto concedere, l'asserita comunicazione mediante interfono non poteva essere udibile per i passeggeri in attesa di imbarco in banchina; ad ogni modo, l'informativa non risulta essere stata fornita tempestivamente.
5. La Compagnia ha dichiarato di avere informato i passeggeri, a mezzo interfono, alle ore 10:10 circa della situazione del ritardo e poco dopo le ore 11:30 sui nuovi orari di partenza e di arrivo (doc. 8 alla memoria Grimaldi Euromed, prot. ART 2695/2017). Tale prospettazione, però, è in contrasto con quella del sig. Dimitri, che nel reclamo all'Autorità sostiene di non avere ricevuto l'informativa (prot. ART 8310/2016); inoltre, ad una mail di dogliananza, inviata dal sig. Dimitri alla Compagnia il 6 ottobre 2016, anche con riferimento alle mancate comunicazioni, Grimaldi Euromed, il 29 novembre 2016, non ha replicato alcunché sul punto (prot. ART 8310/2016).
6. In secondo luogo, anche a voler considerare effettuata l'informativa in questione, la stessa, come dichiarato dalla Compagnia, sarebbe stata fornita attraverso un interfono collocato in biglietteria, impianto invece assente nella banchina di attesa dei passeggeri con auto al seguito (prot. ART 3956/2017). Di conseguenza, le comunicazioni - delle ore 10:10 sulla situazione del ritardo e quelle relativa ai nuovi orari di partenza e di arrivo, asseritamente effettuata *"all'apertura dell'imbarco"* (doc. 8 alla memoria Grimaldi Euromed, prot. ART 2695/2017, o ad imbarco in corso, pag. 11 memoria Grimaldi Euromed stessa) - non risulterebbero rispettose della norma europea in contestazione, in quanto non adeguate a raggiungere lo scopo.
7. Ad ogni modo, anche a voler considerare effettuate e udibili, ai passeggeri in attesa dell'imbarco in banchina, le comunicazioni di cui sopra (in particolare quella sulla situazione del ritardo), le stesse avrebbero potuto (e dovuto) essere effettuate in precedenza. Infatti, dalle evidenze agli atti risulta che Grimaldi Euromed era a conoscenza in anticipo dei controlli di Polizia (obbligatori in

quanto nave proveniente da Paese extra Shengen, come documentato dalla Capitaneria di porto di Palermo nella nota acquisita al Prot. ART 9525/2016, del 19 dicembre 2016) con un livello di sicurezza e controllo “Marsec 2” (che prevede una intensificazione delle verifiche in occasione di possibili eventi terroristici) sin dal 10 agosto 2016 (prot. ART 3907/2017); tali controlli, dalla loro attivazione, avevano sempre determinato ritardi, di regola consistenti (note Capitaneria di porto prot. ART 3907/2017 e Polizia di frontiera marittima prot. ART 4279/2017), come peraltro riportato dalla stessa Compagnia nel proprio giornale nautico (prot. ART 4133/2017). Per cui, Grimaldi Euromed – tenuta ad informare, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (UE) *“quanto prima”* della situazione - avrebbe dovuto effettuare le comunicazioni sul ritardo antecedentemente alle ore 10:10 dichiarate, visto anche che i passeggeri si trovavano in attesa in banchina quantomeno dalle ore 7 (infatti, ai sensi delle condizioni di contratto della Compagnia, i passeggeri con auto al seguito, come il reclamante, sono tenuti a presentarsi almeno tre ore prima in porto);

RITENUTO

pertanto, di accertare la violazione di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010 nei confronti di Grimaldi Euromed e di procedere all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del d.lgs. 129/2015, per un importo compreso tra euro 500,00 (cinquecento/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00);

CONSIDERATO

quanto rappresentato, inoltre, nella relazione istruttoria con riferimento alla contestata violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010 ed in particolare che:

1. L’articolo 18 (*“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”*), paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, dispone che:
“Quando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra: a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento; b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile”. L’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 129/2015, prevede che *“[i]l vettore che viola l’obbligo previsto dall’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000”*;
2. Anche con riferimento all’articolo 18, si rinvengono i presupposti per sanzionare la Compagnia: la quale non ha provato di aver svolto la condotta richiesta dalla norma e la sua prospettazione è in contrasto con quella del reclamante; ad ogni modo, la presunta comunicazione di *“poco prima delle ore 11:30”*, fatta con l’interfono della biglietteria, non poteva essere udibile da parte dei passeggeri in attesa in banchina; inoltre, Grimaldi Euromed avrebbe dovuto offrire

tempestivamente l'alternativa prevista dalla norma in questione, prima di quanto effettivamente sostiene di aver fatto (in concomitanza con la conclusione dei controlli di polizia/contestualmente all'inizio dell'imbarco), potendo ragionevolmente prevedere il ritardo superiore ai novanta minuti quantomeno nel corso dello svolgimento dei controlli e rendere, di conseguenza, agevole la possibilità di scelta da parte dei passeggeri senza attendere l'inizio dell'imbarco.

3. Innanzitutto, Grimaldi Euromed, nelle sue difese, confonde la durata dei controlli di polizia - finiti alle ore 11:35, 95 minuti dopo l'orario di partenza programmato delle ore 10 - con l'ampiezza del ritardo, che nel caso della motonave Catania del 26 agosto 2016 ammonta a circa 150 minuti, essendo ripartita la nave in questione alle ore 12:30 circa. È del tutto evidente, dunque, come persino una ipotetica durata dei controlli inferiore a 90 minuti possa far ragionevolmente prevedere ritardi superiori ai 90 minuti e dunque imporre la condotta prevista dell'articolo 18 del Regolamento (UE). In secondo luogo, ad ogni modo, dalla documentazione agli atti risulta che non solo l'effettuazione dei controlli Marsec 2 aveva sempre determinato ritardi per la tratta in questione, ma l'ampiezza di quest'ultimi (e cioè dei ritardi alla partenza, da non sovrapporre con la durata dei controlli di polizia) era stata di regola superiore ai 90 minuti, non essendo la motonave Catania mai ripartita, alla volta di Salerno, entro le ore 11:30 (prot. ART 3907/2017; prot. ART 4279/2017; prot. ART 4133/2017). Anche la considerazione del numero dei passeggeri (elemento rilevante ai fini della determinazione della durata dei controlli: relazione della Polizia di frontiera marittima prot. ART 4279/2017), della motonave del giorno 26 agosto 2016, se comparato agli altri viaggi all'interno del periodo interessato dal Marsec 2 - le cui navi erano arrivate in orario in porto (se non in anticipo) e per le quali i controlli erano iniziati immediatamente – non permetteva di prevedere ragionevolmente ritardi alla partenza inferiori ai 90 minuti (prot. ART 4279/2017) per il viaggio oggetto di reclamo. In definitiva, non essendovi elementi che lasciassero presagire diversamente rispetto ai precedenti viaggi in ritardo - e comunque simili elementi non sono stati provati dalla Compagnia - il Vettore avrebbe dovuto offrire prima del momento dell'inizio dell'imbarco, quantomeno durante lo svolgimento dei controlli, l'offerta tra trasporto alternativo e rimborso *ex articulo 18* del Regolamento (UE);

RITENUTO

pertanto, di accertare la violazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, nei confronti di Grimaldi Euromed, e di procedere all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 129/2015 per un importo compreso tra euro 1.500,00 (millecinquecento/00) e euro 15.000,00 (quindicimila/00);

CONSIDERATO

altresì quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione delle sanzioni e, in particolare, che:

1. la determinazione delle sanzioni da irrogare a Grimaldi Euromed S.p.A. per le violazioni accertate deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del

d.lgs. 129/2015, “*nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati*”;

2. per quanto attiene alla gravità, con riferimento ad entrambe le violazioni, si rileva la significativa durata delle stesse e l’assenza di modelli di organizzazione o gestione idonei a prevenire le violazioni in questione;
3. per quanto attiene alla reiterazione delle violazioni, non risultano precedenti a carico di Grimaldi Euromed S.p.A.;
4. in merito alle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni: Grimaldi Euromed ha riconosciuto al sig. Dimitri una compensazione pari al 25% del prezzo del biglietto; è mancata, tuttavia, una completa collaborazione in fase istruttoria da parte della Compagnia (documentazione inviata con *omissis*: allegato alla nota di risposta del 15 giugno 2017, prot. ART 4133/2017);
5. per quanto concerne il rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalle violazioni rispetto a quelli trasportati, pur essendoci stati due reclami in merito alla motonave Catania del 26 agosto 2016 (su 425 passeggeri imbarcati presso la struttura portuale di Palermo), le violazioni in questione sono suscettibili di coinvolgere un numero di passeggeri superiore ai reclamanti;
6. per le considerazioni su esposte risulta congrua, per la violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, l’applicazione della sanzione nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) e, per la violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, l’applicazione della sanzione nella misura di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00);

RITENUTO

pertanto di procedere all’irrogazione delle sanzioni nella misura, rispettivamente, di euro 2.000,00 (duemila/00), per la violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010 e di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), per la violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A., degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
2. è irrogata, nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del d.lgs. 129/2015, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00 (duemila/00), nonché, ai sensi

dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 129/2015, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00);

3. le sanzioni di cui al punto 2 devono essere pagate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 97/2017";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 45/2017 del 24 marzo 2017, nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A., limitatamente alla violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo di euro 500,00;
6. il presente provvedimento è notificato a Grimaldi Euromed S.p.A. e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 20 luglio 2017

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi